



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 8/CSAT dell'11 novembre 2021

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/CSAT (2021/2022)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli l'8 novembre 2021,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Di Ronza; Avv. S. Cerbone; Avv. M. Sepe.

Ricorso della società ASD FC SARNESE 1926, in riferimento al C.U. n.50 del 29.10.2021

gara F.C. Sarnese 1926/ Sanseverinese del 23.10.2021 – Campionato Promozione Girone E

La C.S.A.T. , letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società rileva che il medesimo va rigettato. Invero, la reclamante avanza due richieste: la prima è quella di rubricare la condotta come antisportiva a gravemente antisportiva, e che in caso positivo di applicare l'attenuante ex art. 13 co.1 lettera a) e b) e comma 2 CGS. Entrambe le richieste devono essere disattese, poiché l'intera dinamica che la difesa sostiene, sarebbe fondata su di un presunto "errato posizionamento" che 2° assistente che viceversa nelle sue note allegate al referto di gara, è puntuale e preciso nella propria descrizione. In quest'ottica va disattesa anche la richiesta di escussione del Ddg ed Assistente, il primo poiché non ha mai riferito di aver visto l'episodio che invece gli è stato segnalato dal 2° Assistente. Il secondo poiché assolutamente preciso nel proprio referto che costituisce fonte privilegiata. **P.Q.M.**,

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 08.11.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Di Ronza; Avv. S. Cerbone.

Ricorso delle società: Asd Victoria Marra e San Sebastiano FC (riuniti per connessione)

avverso C.U. n.46 del 21.10.2021

gara Asd Victoria Marra / San Sebastiano FC del 17.10.2021 – Campionato Promozione Girone D

Preliminarmente, la Corte riunisce i due procedimenti per evidente connessione oggettiva e soggettiva, concernendo i fatti della medesima gara. Verificati gli atti, udite le parti, la Corte ritiene entrambi i reclami infondati. La sanzione della perdita della gara, inflitta ad entrambe le società appare congrua e in applicazione di quanto sancito dall'art.10 co.3 CGS. I fatti riferiti dal

referto di gara, del supplemento allo stesso redatto dal Ddg, nonché dalle segnalazioni prodotte dagli assistenti n.1 e n.2 rappresentano condotte di inaudita gravità riferibili ad entrambe le società ed in particolare, anche ai dirigenti e allenatori delle due squadre. Tali atti costituiscono fonti di prove privilegiate, altresì provano che i gravi comportamenti non hanno consentito di portare a termine la gara. Per lo stesso motivo, anche la sanzione pecuniaria deve ritenersi congrua e legittimamente applicata dal Gst. In riferimento alle singole condotte, le sanzioni inflitte sono altrettanto congrue e correttamente applicate. Con riferimento al sig. Stile Fabio, dirigente della società Victoria Marra è correttamente sanzionato ai sensi degli art. 36 e 39 C.G.S. per le offese irraguardose al Ddg nonché per le minacce al calciatore Passariello che si trovava a terra; condotte queste ultime da ritenersi gravemente antisportive per un dirigente. Allo stesso modo, anche l'allenatore Liguori Alfonso della Victoria Marra e l'allenatore Borrelli Luca hanno tenuto un contegno gravemente violento e antisportivo partecipando alla rissa e minacciando tesserati della squadra avversaria. Vanno confermate le sanzioni inflitte a Ignudi Francesco (allenatore in seconda) e Buono Massimo (massaggiatore) entrambi del San Sebastiano Fc per aver preso parte alla rissa. Vanno, infine, confermate le sanzioni ai calciatori Di Dato Gennaro e Longobardi Carmine il primo per comportamento violento ovvero per aver colpito con un pugno il calciatore avversario Passariello, il secondo per aver partecipato con minacce, insulti e per aver proferito verso calciatori della squadra avversaria espressioni gravemente offensive oltre che fortemente discriminatorie quando usate nell'accezione comune di offese alla disabilità. **P.Q.M.,**
la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare entrambi i reclami, e per l'effetto, conferma i provvedimenti del Giudice Sportivo, dispone incamerarsi i contributi di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 08.11.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Pubblicato in NAPOLI l'11 novembre 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**